

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE -SCOPO -DURATA -ASSOCIATI -AFFILIATI

Art. 1

Costituzione e Denominazione: Il presente Statuto disciplina l'Associazione denominata "Antonio Pastore", in seguito definita Associazione, costituita per iniziativa della "Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliare, del Terziario Avanzato" (MANAGERITALIA) e dalle associazioni territoriali alla stessa aderenti. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2

Sede: L'Associazione ha sede in Milano Via Stoppani, n. 6.

Art. 3

Scopo: L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti associati e affiliati, ispirandosi a rigorosi criteri di equità e nel rispetto delle indicazioni fornite dai soci, persegue i seguenti scopi:

a) approfondire e ampliare la conoscenza delle esigenze dei propri affiliati rispetto ai bisogni sociali o di vita nonché quelli connessi alla propria salute e quindi alla componente infortunistica, assistenziale e sanitaria nonché previdenziale in senso lato. Tale scopo verrà realizzato:

- organizzando incontri tra affiliati ed esperti in materia di assistenza tendenti a conseguire scambio di idee ed una precisa conoscenza delle soluzioni ai problemi assistenziali degli affiliati approntate nel nostro Paese e nell'ambito dell'Unione Europea;
- ampliando la possibilità di informazioni e di conoscenze sul delicato problema della mancanza di autosufficienza degli affiliati in seguito ad infortunio, malattia od altri eventi;
- diffondendo, con circolari e/o altre pubblicazioni, opinioni nonché suggerimenti sui problemi giuridici, economici e fiscali dei contratti di assistenza nonché di quelli di previdenza o ulteriori forme che assicurino un fabbisogno di sicurezza alla persona dell'affiliato;
- studiando varie forme di intervento mediante il ricorso a contratti di varia natura (assicurativa, o di servizi in genere nonché bancaria, para-bancaria o finanziaria in genere), utili al migliore soddisfacimento delle esigenze degli associati e degli affiliati e degli eventuali Enti, Società, organizzazioni partecipate, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno dei soggetti

dianzi menzionati con le esigenze di solidarietà e con gli obiettivi comuni. Nell'approntamento di tali studi o progetti di fattibilità, l'Associazione si potrà avvalere della consulenza di esperti in materia giuridica, economica e fiscale;

b) favorire, senza fini di lucro, l'accesso a prestazioni agevolate in forza di contratti nazionali di categoria oppure promosse in via diretta e volontaria dall'Associazione.

A tale scopo l'Associazione potrà avvalersi dell'ausilio di consulenti e di intermediari assicurativi. Gli scopi di cui alla presente lettera potranno essere perseguiti sia stipulando apposite convenzioni assicurative a favore degli affiliati, anche in adempimento a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria, sia fornendo agli affiliati stessi la possibilità di stipulare contratti di assicurazione a carattere individuale, aventi ad oggetto prestazioni di carattere infortunistico, sanitario, di tutela e di assistenza alla persona, nonché di previdenza in senso lato;

c) promuovere la costruzione di ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica e ciò:

- organizzando incontri tra affiliati tendenti a conseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale;
- ampliando la possibilità di informazioni e conoscenze comunque inerenti al ruolo del dirigente di azienda in sede sia nazionale sia nell'ambito dell'Unione Europea e ciò anche mediante la cooperazione con enti pubblici e privati e associazioni del settore;
- diffondendo anche con circolari, pubblicazioni, periodici e scritti in genere, opinioni, suggerimenti sui problemi economici e sociali in ambito nazionale ed internazionale.

Gli scopi dell'Associazione devono essere compatibili con gli scopi perseguiti dagli associati.

Art. 4

Associati e Affiliati:

Gli **associati** sono MANAGERITALIA, le Associazioni territoriali aderenti. Gli associati esercitano il diritto di voto, partecipano alla gestione dell'Associazione ed al suo sviluppo. L'ammissione dei nuovi associati spetta all'Assemblea.

Gli **affiliati** in favore dei quali, sussistendone i presupposti, sono erogate le prestazioni fornite dall'Associazione sono:

- I dirigenti assunti in forza di CCNL che prevedano l'obbligatorietà dei versamenti alla Associazione.

- I quadri e i professional iscritti a Manageritalia tramite le associazioni territoriali ad essa aderenti.
- Gli ex-dirigenti, gli ex-quadri e gli ex professional iscritti a MANAGERITALIA tramite le Associazioni territoriali ad essa aderenti, che decidano di continuare ad avvalersi dei servizi svolti dall'Associazione.

I familiari degli affiliati possono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurative di cui godono questi ultimi.

Gli affiliati non esercitano direttamente il diritto di voto; essi sono rappresentati mediante il meccanismo di cui all'art. 9, dal voto espresso degli associati. In caso di perdita della qualifica di affiliato le posizioni in essere e la sorte dei relativi contratti verranno disciplinate nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione degli affiliati.

Art. 5

Quota associativa: Le quote associative dovranno essere versate dagli associati e le relative modalità verranno determinate nel Regolamento rispettando i criteri qui di seguito indicati. La misura delle quote deve essere determinata dall'esigenza che l'Associazione non abbia né utili né perdite di gestione. La tipologia delle quote associative deve essere di due diversi ordini. La prima quota associativa è fissa ed uguale per tutti gli associati. La seconda quota associativa a carico degli associati è variabile e deve essere commisurata in base allo stesso criterio proporzionale previsto dall'art. 9 del presente Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli associati delle quote supplementari durante l'anno di gestione motivando le causali che giustificano tale richiesta.

Art. 6

Operazioni ed attività: L'Associazione può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 ed in particolare sono escluse le attività che rientrano nell'ambito di applicabilità del Decreto Legislativo 124/93 e successive modifiche ed integrazioni. Nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto le prestazioni contemplate nell'art. 3 per i quali l'Associazione assume obbligazione verso i terzi, l'Associazione agisce in nome proprio ma per conto degli affiliati.

Art. 7

Durata: La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Organi: Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

Assemblea: L'Assemblea dell'Associazione è composta dai rappresentanti degli associati e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno (comunque entro il 30 aprile) ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea:

- a) individua e nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori determinando ove del caso il periodo della durata in carica;
- b) nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori;
- c) approva il bilancio;
- d) approva lo Statuto dell'Associazione e le eventuali modifiche;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori e la destinazione degli eventuali fondi esistenti e del patrimonio sociale residui;
- f) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- g) delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto ovvero proposto dagli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, mediante invio di telegramma, posta elettronica certificata e con avviso di ricevimento o lettera raccomandata, recante l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e determina il modo di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati.

Il diritto di voto spetta agli associati nella figura dei rappresentanti delle singole Associazioni territoriali aderenti e di MANAGERITALIA.

La rappresentatività dei singoli associati non è unitaria ma dipende dal numero degli iscritti a ciascuna Associazione territoriale aderente. Il diverso "peso" attribuito al voto di ogni singolo associato si giustifica in ragione del diverso numero di persone fisiche riunite in ciascun ente associato.

L'Assemblea dell'Associazione è composta da un numero di delegati pari al numero degli associati in rappresentanza di tutti gli affiliati.

A ciascun delegato delle Associazioni territoriali aderenti verrà attribuito un numero di voti pari all'80% del numero dei rispettivi iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Al delegato MANAGERITALIA verrà attribuito un numero di voti pari al 20% del totale degli iscritti alle Associazioni territoriali aderenti più i resti derivanti dalle approssimazioni in difetto effettuate per l'attribuzione dei voti pertinenti alle Associazioni territoriali aderenti. Ciascuna riunione assembleare è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati che dispongano di un numero di voti pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti esprimibili dal totale degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta (50% + uno) dei voti presenti; per le delibere di cui ai precedenti punti d) ed e) occorrerà il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del numero di voti necessari ai sensi del precedente comma per la valida costituzione dell'Assemblea.

Art. 10

Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 4 (quattro) consiglieri eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio. Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le deliberazioni assembleari;
- b) gestisce l'Associazione in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente Statuto ed osservando quanto previsto al Regolamento di cui al successivo articolo 14;
- c) determina le quote supplementari di cui all'art. 5;
- d) verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione degli affiliati;
- e) provvede annualmente alla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- f) provvede alla redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea e provvede alla redazione e modifica del Regolamento attuativo;
- g) stabilisce l'accettazione di eventuali somme pervenute all'Associazione a titolo di liberalità o di donazioni; sono escluse le donazioni modali.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via tra loro disgiunta, determinando i limiti della delega. Al Presidente sono riconosciuti i poteri utili ad impedire dannose pause dell'attività gestionale corrente. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario mediante invio di telegramma o lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento recante l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, o dei componenti del Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima, oltreché ai consiglieri, anche ai componenti del Collegio dei Revisori, i quali partecipano alle riunioni senza diritto al voto. Devono ritenersi comunque validamente indette le convocazioni senza

avviso di comunicazione, qualora sia presente la totalità dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori sia stato informato e non si opponga.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Nell'eventualità che si rendano vacanti posti di consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione nella prima riunione.

Art. 11

Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti individuati e nominati dall'Assemblea, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio viene eletto dall'Assemblea.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà indire immediatamente un'assemblea al fine di eleggere il nuovo Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e deve partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

TITOLO III PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

Patrimonio: Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene o disponibilità conferiti all'Associazione dai propri associati o da terzi e questa provvede allo svolgimento della propria attività con i mezzi che le derivano:

- a) dagli eventuali residui di gestione di ciascun esercizio finanziario;
- b) da quote versate dagli associati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è comunque indivisibile ed eventuali avanzi di gestione che residuino alla liquidazione dovranno essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.

In quanto somme da destinarsi a prestazioni a favore degli affiliati, non fanno parte del Patrimonio i contributi versati dalle aziende e dai proscrittori volontari, gli eventuali storni e gli abbuoni di premi e i risultati delle gestioni separate.

Art. 13

Esercizio Sociale: L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio sociale nella forma di legge e con i criteri di oculata prudenza.

Gli eventuali residui di gestione del bilancio saranno destinati ad un fondo di riserva, che potrà all'uopo essere creato dal Consiglio Direttivo, sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

Regolamento: Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un Regolamento attuativo dello Statuto compilato ed approvato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Scioglimento: L'Associazione può sciogliersi nelle forme previste dalla Legge.

Art. 16

Controversie: Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione, gli associati, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'atto costitutivo e/o del presente Statuto e del Regolamento, saranno deferite al giudizio di un collegio di arbitri. Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Milano in difetto di accordo) nomineranno uno o, ove necessario ad assicurare il numero dispari, due altri arbitri. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni, anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'arbitrato sarà rituale.

Art. 17

Norme finali: Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle norme di Legge.

Art. 18

Norma transitoria: Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del nuovo testo dell'Art. 10 (approvazione avvenuta in data 24 febbraio 2012) resta in carica, anche in deroga alla previsione numerica di quattro membri ivi contenuta, fino alla scadenza del mandato in corso, ovvero fino a dimissioni dei suoi membri.

La Presente Clausola decade automaticamente alla cessazione del predetto organo amministrativo.